



Decreto interministeriale del 20 dicembre 2023 sulle modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati, nonché criteri di ripartizione delle risorse stanziati dall'articolo 1, comma 676, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Premessa

Il decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città», convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017 n. 48, all'art. 5 regola i «Patti per l'attuazione della sicurezza urbana», sottoscritti tra Sindaco e Prefetto, che hanno l'obiettivo, nel rispetto delle Linee guida sulla Sicurezza Urbana ed in coerenza con le Linee generali sulla sicurezza integrata, di prevenire e contrastare i fenomeni di criminalità diffusa e predatoria attraverso servizi, interventi di prossimità e l'installazione di sistemi di videosorveglianza.

Ai fini dell'installazione di tali impianti di videosorveglianza da parte dei Comuni, l'art. 5 comma 2-ter del succitato decreto legge, ha previsto l'attivazione di un **Fondo speciale pari complessivamente a 37 milioni di euro per il triennio 2017-2019**. Tale fondo è stato successivamente incrementato come di seguito indicato:

- art.1, comma 676, della legge 29 dicembre 2022, n.197¹: l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del citato decreto legge n. 14 del 2017, è incrementata di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

- art. 3-ter, commi 1 e 2, del decreto legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023 n. 159: ha autorizzato per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 la spesa di 19 milioni di euro, ovvero l'incremento stabilito al comma 676 della legge 197/2022 di 15 milioni di euro, viene innalzato a 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 attingendo ai fondi di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni indicati, stanziati dal comma 776 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Pertanto le risorse stanziati l'annualità 2023 ammontano a 19 milioni di euro.

Modalità e termini di presentazione delle richieste di finanziamento

Le richieste di finanziamento l'annualità 2023 devono essere presentate alla Prefettura territorialmente competente entro il **29 marzo 2024** utilizzando, a pena di irricevibilità, il modello allegato A).

¹ Il decreto in questione viene adottato per l'anno 2023 in attuazione all'art. 1, comma 677 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che affida ad un decreto interministeriale, da adottarsi entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, la regolamentazione di termini e modalità di presentazione delle richieste di ammissione ai finanziamenti per la realizzazione di impianti di videosorveglianza da parte dei comuni interessati stabilendo i criteri di ripartizione delle somme stanziati.

Requisiti di ammissione

Possono presentare richiesta per accedere alle risorse i Comuni, le Unioni di Comuni e le Associazioni di Comuni la cui convenzione preveda, tra le funzioni e i servizi da svolgere in modo coordinato, il servizio di Polizia municipale.

L'accesso al finanziamento è subordinato, in particolare, al possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità:

- sottoscrizione di uno specifico **patto per la sicurezza urbana**, che individui come obiettivo prioritario, per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, l'installazione di sistemi di videosorveglianza in determinate zone del territorio comunale o infra-comunale;
- aver presentato progetti approvati in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica;
- comprovata disponibilità delle somme, regolarmente iscritte o da iscrivere a bilancio, occorrenti ad **assicurare la corretta manutenzione degli impianti e delle apparecchiature tecniche dei sistemi di videosorveglianza da realizzare**, per almeno cinque anni dalla data di ultimazione degli interventi.

E' preclusa la possibilità di partecipazione al finanziamento per gli enti:

- che hanno beneficiato delle risorse negli anni passati;
- il cui finanziamento sia destinato alla sostituzione o la manutenzione di sistemi di videosorveglianza già realizzati a qualsiasi titolo.

Il finanziamento

La quota di finanziamento erogabile con risorse erariali per ciascun progetto non può superare il limite di 250mila euro.

Criteri di valutazione delle richieste

Ai fini dell'ammissione al finanziamento, la Commissione incaricata, valuta le richieste da esaminare tenendo conto dei criteri di seguito elencati:

- indice di delittuosità del Comune;
- popolazione residente nel Comune; per le Unioni e le Associazioni di comuni la valutazione è indipendente dalla fascia demografica di appartenenza e viene assegnato un punteggio fissato dal decreto;
- rapporto percentuale fra importo del cofinanziamento proposto dall'ente e importo complessivo del progetto.

Si segnala che per le **unioni di comuni o per l'associazione di comuni** sarà in ogni caso attribuito il punteggio di **10 punti** a prescindere dalla fascia demografica di appartenenza.

TITOLO DI PREFERENZA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO IN ORDINE

1. TITOLO DI PREFERENZA PER I COMUNI IN CUI NEGLI **ULTIMI 10 ANNI** E' STATO DICHIARATO IL DISSESTO EX ART. 244 TUEL
2. I COMUNI CHE NEGLI **ULTIMI 10 ANNI** SONO STATI DESTINATARI DI PROVVEDIMENTO DI SCIoglimento EX ART. 143 TUEL
3. LIVELLO DI PROGETTAZIONE PIU' ELEVATO
4. ORDINE DI ARRIVO DELLE RICHIESTE CONSIDERATA LA DATA E L'ORA DI PRESENTAZIONE

Fattibilità dei progetti

I progetti ammessi a finanziamento devono essere resi esecutivi entro centoventi giorni dalla data di formale comunicazione.